

**Rettifica del regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010)

Alla pagina 39, articolo 1, paragrafo 1, lettera u),

*anziché:* «per “settore merceologico rilevante” s'intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;»,

*leggi:* «per “mercato rilevante del prodotto” s'intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;»,

alla pagina 39, articolo 1, paragrafo 1, lettera v),

*anziché:* «per “settore tecnologico rilevante” s'intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.»,

*leggi:* «per “mercato rilevante delle tecnologie” s'intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.»,

alla pagina 41, articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

*anziché:* «se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante; oppure»,

*leggi:* «se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nei mercati rilevanti del prodotto o delle tecnologie; oppure»,

alla pagina 41, articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

*anziché:* «se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesime tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.»,

*leggi:* «se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesime tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nei mercati rilevanti del prodotto o delle tecnologie.»,

alla pagina 41, articolo 4, paragrafo 3,

*anziché:* «Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.»,

*leggi:* «Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nei mercati rilevanti del prodotto o delle tecnologie.»

15CE0468

